



Decreto Dirigenziale n. 261 del 28/07/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI CONFEZIONAMENTO CLCESTRUZZI IN AMBITO DI CAVA PRIVA DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 54/85. DITTA: TORRETTA CAVE - CAVA SITA IN VIA AMALFITANA (NEL PRAE LOC. PIGNATARA) DEL COMUNE DI PAGANI.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE SALERNO
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO che:

- √ La cava a cielo aperto e di versante sita in via Amalfitana del Comune di Pagani, loc. Torretta (nel PRAE loc. Pignataro), è stata oggetto di sopralluogo congiunto con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Salerno nella persona del Ltgen. Vigliotta, il 09/06/2015;
- √ La cava de quo è riportata sulla "Carta Tecnica Regionale 1/5.000 del PRAE" con il Codice PRAE n. 65088_03.
- √ La Cava risulta essere attiva (in attesa di recupero ambientale) ma sospesa e con titolare Marrazzo Renato.
- √ Per quanto concerne il PRAE, la cava oggetto di sopralluogo, individuata sull'Ortofoto CGR 1998 del PRAE, è catalogata come segue:
 - "Aree con Pericolosità Frane" - Piano Stralcio Autorità di Bacino del Sarno - **P4-molto elevata;**
 - "Aree a Rischio Frane" - Piano Stralcio Autorità di Bacino del Sarno - **Rischio Molto Elevato Potenziale (R4p);**
 - "Aree del Catasto Incendi Boschivi" - **Non percorsa dal fuoco;**
 - "Carta dei Litotipi Estraiibili" – **Calcari;**
 - "Aree suscettibili di nuove estrazioni, aree di riserva, aree di crisi, zone critiche, zone altamente critiche, aree di particolare attenzione ambientale" - APA - **Area di particolare attenzione ambientale;**
 - "Aree Parco" A - **Riserva integrale;**
 - "Aree SIC e ZPS" Aree SIC - **Siti di Importanza Comunitaria;**
 - "Aree soggette a vincoli paesistici" - **PTP e PUT – L.431/85.**
- √ Negli archivi di questa UOD la cava ispezionata è frazionata in tre gruppi di faldoni con numeri progressivi di individuazione 261,425 e 523;
- √ In base ai dati salienti ;
 - Allo stato la cava, ai sensi dell'art. 3 delle NTA del PRAE Campania è classificata **chiusa** in quanto per essa fu emesso il Decreto di reiezione istanza di prosecuzione di attività estrattiva, ex art. 36 L.R.54/85 e s.m.i., n. 1092 dell'11.04.2003.
 - Dal medesimo decreto n. 1092 dell'11.04.2003 si rileva anche che per la detta cava era possibile solo attuare il ripristino, laddove non fosse possibile il recupero ambientale di tutta l'area scavata, previa presentazione del progetto a questa UOD;
 - La società Torretta cave snc in data 03.10.2006 ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento e recupero ambientale ai sensi delle LL.RR. 54/85 e 17/95 nonché delle N.T.A.del PRAE Campania;
 - Successivamente ha avanzato richiesta di prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale ai sensi della L.R.14/2008 che non è stata accolta in quanto l'area di cava, originariamente, non risulta autorizzata ai sensi della L.R. 54/85 ed ha avuto il rigetto dell'istanza ex art. 36 della L.R. 54/85 con Decreto Dirigenziale n. 1092 dell'11.04.2003;

- Con l'ultimo Decreto n. 271 del 22/07/2009 questa UOD ha infine reiettato sia l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva in ampliamento (acquisita in data 08/11/2006 prot. 0920393) sia l'istanza acquisita in data 09/02/2009 prot. 0109107. Rimanendo così **la ditta TORRETTA CAVE obbligata ad effettuare le azioni di ricomposizione ambientale e priva di qualsiasi autorizzazione da parte di questa UOD;**
- In definitiva la cava che dai sopralluoghi del 1997 e 2001 risultava già inattiva all'attualità non è coltivata.
- In data 4/06/2015 la richiesta di autorizzazione AUA della ditta Torretta Cave è stata respinta poiché da un lato le attività connesse all'attività di cava i cui impianti sono inclusi nelle aree di cava, in caso di mancanza di vigente titolo abilitativo all'attività estrattiva, anche di solo recupero ambientale, non possono essere attivate, dall'altro il Comune di Pagani ha comunicato la non conformità urbanistica degli impianti;

Considerato che:

- √ Dal sopralluogo del 09/06/2015 è emerso che il frantoio era inattivo mentre era in corso l'attività di produzione di calcestruzzo.
- √ Per quanto concerne "qualunque altra attività incompatibile con la destinazione dello stato dei luoghi", si è evidenziato che lo stato di cava chiusa in attesa di ricomposizione ambientale (pur compatibile con una inattiva presenza del frantoio e dell'impianto di calcestruzzo) non consente l'utilizzo attuale dei piazzali per fini quali: discarica inerti e terre miste a rifiuti, pista di allenamento per cavalli, depositi edili, locali di uso promiscuo e stalle. Ciò soprattutto per motivi di sicurezza essendo il fronte di cava instabile almeno in relazione agli accumuli di materiale litoide grezzo posizionato su di un gradone ed i cigli della cava stessa oltre al fronte di notevole altezza e l'assenza assoluta di qualsiasi opera provvisoria.
- √ Per il funzionamento autonomo degli impianti connessi alla cava, e siti in area di cava (ivi compreso le attività di confezionamento dei calcestruzzi), è necessario che le aree su cui essi sono ubicati siano stralciate dall'area di cava ed abbiano un valido titolo autorizzativo urbanistico (agli atti è reperibile il parere negativo, ai fini AUA, del Comune di Pagani). Ciò dipende dalla ratio del PRAE che è improntato alla più rapida possibile ricomposizione ambientale dei siti di cava al fine della loro restituzione alla collettività nelle forme più naturali possibili.
- √ L'esistenza di una attività o più attività nel sito, in assenza di valide autorizzazioni della cava e men che meno incompatibili e prive di autorizzazioni urbanistiche, è fonte di ritardi e procrastinazioni dell'attività poiché viene a ridursi l'interesse al di ripristino o recupero ambientale per la successiva utilizzazione a fini diversi da quelli di cava che non possono essere tollerate.
- √ In definitiva le attività svolte nel sito di cava di confezionamento del calcestruzzo in primo luogo e discarica inerti e terre miste a rifiuti, pista di allenamento per cavalli, depositi edili, locali di uso promiscuo e stalle in secondo luogo allo stato risultano incompatibili con l'attività di cava;

VISTI:

- il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
- il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
- la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
- la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
- il P.R.A.E. della Campania ;
- la D.G.R. n.1546 del 06.08.2004;
- la D.G.R. n.1904 del 22.10.2004;
- la D.G.R. n.1002 del 15.06.2007;
- la L.R. n.1/2008;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 02/07/2015, prot n. 492

- a Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 02/07/2015, prot n. 491;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n°10, arch. Pietro Margiotta, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

DECRETA

Che la ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. Con sede Legale in Via Ugo Foscolo, 19 a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) – sede operativa in via Amalfitana a Pagani (SA) nella persona del legale rappresentante Marrazzo Francesco, nato a Pagani (SA) il 01/11/1958 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo, 19 – sospenda ogni attività internamente al perimetro di cava con espresso divieto di accesso e transito a persone e mezzi.

La ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. dovrà presentare, entro gg. 90, un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ed ove non possibile un progetto di recupero da sottoporre all'approvazione di questo Settore.

Resta in pregiudicato ogni altra azione giudiziaria, sanzionatoria ed amministrativa ed in particolare la determinazione dei contributi dovuti al Comune di Pagani ai sensi delle L.R. 54/1985 ed alla Regione Campania ai sensi delle LL.RR. nn. 15/2005 e 1/2008.

che il presente venga inviato per via telematica:

- √ alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53,08,00,00);
- √ alla U.O.D. Gestione tecnica amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (53 08 07 00);
- √ alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19.00);
- √ al Settore Stampa, Documentazione e BURC – per la pubblicazione;

e successivamente in formato cartaceo:

- √ in quattro esemplari al Comune di PAGANI per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- √ in quattro esemplari al Comune Sant'Egidio del Monte Albino per la notifica al signor Marrazzo Francesco, nato a Pagani (SA) il 01/11/1958 e residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo, 19 ditta Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc. Con sede Legale in Via Ugo Foscolo, 19 a S. Egidio del Monte Albino (SA) – sede operativa in via Amalfitana a Pagani (SA)
- √ Al Comando Stazione Carabinieri NOE Via Duomo Salerno;
- √ all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- √ al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- √ al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Cava dei Tirreni;
- √ al Comando Stazione Carabinieri di Pagani;
- √ Alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL'U.O.D.
(Biagio Franza)**